

ALLEGATO "A" AL N.7313 DI RACCOLTA

TITOLO I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni denominata "SO.GE.A. Società Gestione Acquedotti

S.p.A.".

Articolo 2

La sede sociale è Rieti.

Articolo 3

La Società ha per scopo:

a) la progettazione, costruzione, manutenzione, riordino di: acquedotti, Gasdotti, oleodotti,

fognature, impianti di depurazione, opere idrauliche, edili, stradali, di bonifica, idroelettriche

Ed industriali in genere; per conto proprio o di terzi;

b) l'assunzione di servizi di gestione di opere ed impianti nei settori di cui al punto

precedente;

c) l'acquisto, permuta, locazione, vendita di beni immobili e diritti immobiliari necessari o

utili al conseguimento dello scopo sociale;

d) il concorso ad aste pubbliche, licitazioni e trattative private, appalti - concorso, inerenti allo

scopo sociale;



e) la partecipazione a società aventi finalità rientranti nello scopo sociale ed a consorzi anche

di natura finanziaria;

f) il compimento di ogni operazione finanziaria industriale, commerciale, inerente allo scopo

sociale.

Articolo 4



La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.

Articolo 5

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

TITOLO II

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 260.000 ed è rappresentato da n. 500.000 azioni da Euro 0,52 ciascuna.

Tali azioni sono di due categorie denominate "A" e "B".

Esse godono degli stessi diritti salvo quanto stabilito dal successivo art.12

TITOLO III

Assemblea

Articolo 7

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Articolo 8

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dagli amministratori con avviso comunicato ai soci mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (telex o raccomandata con ricevuta di ritorno), almeno otto giorni prima della data dell'assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare; potrà contenere altresì l'indicazione di altro giorno, ora e luogo per l'adunanza in seconda convocazione nell'eventualità che la prima andasse deserta.

In mancanza delle formalità suddette, le assemblee si riterranno regolarmente costituite

quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza degli

Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata almeno una

volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni dalla

chiusura dell'esercizio medesimo quando ne sussistano i presupposti di legge.

Le assemblee ordinarie e straordinarie possono tenersi anche per teleconferenza o

videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro

consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti

affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si

trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la

stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 9

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci, almeno cinque giorni

liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Articolo 10

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, da conservarsi negli atti

sociali, stesa anche in calce all'avviso di convocazione, da altra persona che non sia membro

degli organismi di amministrazione o di controllo, o dipendente della società o membro degli

organismi di amministrazione o di controllo, o dipendente di una sua controllata.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto

di intervento all'assemblea.

Articolo 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da

persona eletta dall'assemblea. Il Presidente nomina un segretario anche non azionista.

Articolo 12

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide in prima o in seconda convocazione se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale; le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide sia in prima che in seconda convocazione se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 70% (settanta per cento) del capitale sociale

Limitatamente alla nomina degli Amministratori e dei Sindaci, hanno luogo due speciali assemblee una per le azioni di categoria "A", riservate agli Enti Pubblici e l'altra per le azioni di categoria "B".

L'assemblea per le azioni di categoria "A", riservate agli enti pubblici, ha diritto di procedere alla nomina di tre consiglieri; l'assemblea per le azioni di categoria "B", riservate ai privati, ha diritto di procedere alla nomina di due consiglieri.

Entrambe le Assemblee hanno diritto di provvedere alla loro sostituzione nell'ipotesi prevista dall'art.15; il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà scelto tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea di azioni di categoria "A", mentre il Consigliere Delegato sarà scelto tra i Consiglieri di nomina dell'Assemblea di azioni di categoria "B".

All'Assemblea di azioni di categoria "A" spetterà inoltre la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente; all'Assemblea di azioni di categoria "B" la nomina di un Sindaco effettivo e di uno supplente.

Articolo 13

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla legge o quando il Consiglio lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal notaio scelto dal presidente

Dal verbale devono risultare la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità e il risultato delle votazioni, identificando i soci

favorevoli, astenuti o dissenzienti. Devono inoltre contenere sintesi delle dichiarazioni, pertinenti all'ordine del giorno, che i soci abbiano richiesto di far verbalizzare.

TITOLO IV

Amministrazione e Rappresentanze

Articolo 14

La società è amministrata da un consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati ai sensi dell'articolo n. 12, II° comma.

Potranno essere nominati amministratori anche non soci.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, salvo quanto stabilito dal successivo art. 15, e sono sempre rieleggibili.

Gli amministratori decadono dal loro ufficio alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 15


Se per dimissioni od altra causa vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

I Consiglieri, così nominati, restano in carica fino alla prossima assemblea che, allo scopo, si suddividerà nelle due assemblee di cui all'art. 12, II° comma, e quelli nominati dall'assemblea, durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Se però viene meno la metà o più degli amministratori eletti, si intende decaduto l'intero consiglio di Amministrazione e deve convocarsi l'assemblea per le nuove nomine a norma dell'art. 12, II° comma.

Nell'eventualità che un amministratore sia revocato in nessun caso avrà diritto di indennizzo.

Articolo 16



Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio elegge tra i suoi membri, nominati dalla assemblea degli azionisti di categoria "A", un Presidente ed un Segretario, quest'ultimo anche estraneo al Consiglio.

Il Consiglio delega ad un consigliere, fra quelli nominati dall'assemblea degli azionisti di categoria "B" i poteri di cui al successivo art. 21.

Articolo 17

Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione si fa a cura del Presidente con lettera da spedire almeno sette giorni liberi prima della data delle riunioni, ed in caso di urgenza con telegramma da spedire almeno due giorni liberi prima della riunione, a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco effettivo.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo ovvero altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri. In tal caso deve essere comunque assicurata a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza assoluta del numero degli amministratori.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Articolo 20

Le indennità di carica, i gettoni di presenza ed anche il rimborso spese, se è stabilito a forfait, per i Consiglieri vengono fissati dall'assemblea.


Gli emolumenti ed i compensi di qualsiasi genere per il Presidente, il Consigliere Delegato e gli amministratori incaricati di particolari mansioni, saranno fissati dal Consiglio ai sensi di legge in conformità allo statuto, sentito il parere del collegio sindacale. Tuttavia l'assemblea può sempre determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori.

Articolo 21

Al Consigliere Delegato, nominato a norma dell'art. 17 II° comma, vengono attribuiti tutti i poteri necessari per l'ordinario svolgimento dell'attività sociale e così, in particolare ed in via esemplificativa, i seguenti poteri:

- adire agli incanti, licitazioni e trattative private con Enti pubblici e privati, stipulando i relativi contratti,
- concedere sub appalti ed in genere compiere tutte le operazioni che si rendono necessarie per il buon svolgimento degli scopi sociali.
- comperare, vendere merci e materiali attinenti all'industria sociale, veicoli di ogni genere, negoziare, girare ed esigere vaglia bancari, assegni buoni e mandati, fedi di credito e qualunque effetto di commercio firmando le relative girate e quietanze, esigere crediti e somme dovute alla società a qualunque titolo, vaglia postali e telegrafici e cartoline vaglia, firmare e quietanzare ricevute liberatorie e discariche, transigere e concedere abbuoni e

	sconti, fare versamenti e prelievi in conto corrente di somme e titoli presso qualunque banca o
	Istituto di credito, allo scoperto e nei limiti dei fidi accordati;
	- fare e ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso qualunque ufficio pubblico e privato
	istituto compresa la Cassa Depositi e Prestiti, rilasciare gli opportuni scarichi e liberazioni,
	ritirare merci, pieghi, pacchi postali, lettere raccomandate e assicurate dalle Poste Ferrovie
	Statali, da qualunque pubblico e privato ufficio di spedizione;
	- promuovere qualunque atto cautelativo ed esecutivo, promuovere sequestri e pignoramenti
	anche presso terzi ed i medesimi revocare, intervenire nei giudizi fallimentari e fare per le
	operazioni fallimentari quanto possa essere richiesto dalle relative procedure, fare qualunque
	pratica in via amministrativa anche presso Autorità Governative Regionali, Provinciali e
	Comunali, redigere, firmare e presentare ricorsi, opposizioni e riserve contro accertamenti di
	tasse imposte e tributi avanti qualsiasi autorità o commissione di prima ed ulteriore istanza;
	- partecipare a collaudi e liquidazioni, sospendere dal lavoro i dipendenti e stabilirne
	qualifiche e retribuzioni;
	- nominare procuratori per la firma di atti di competenza dello stesso Consigliere
	Delegato;
	- rilasciare pagherò diretti, accettare tratte;
	- compiere tutte quelle operazioni ed atti chiesti dalle banche o istituti di credito per ottenere
	sovvenzioni di qualsiasi genere e forma, costituire in pegno o cedere crediti che la società
	vanti presso Comuni ed altri Enti Pubblici, richiedere a terzi garanzie fidejussorie
	nell'interesse della società, assumendo nei confronti dei fidejussori tutte le obbligazioni
	conseguenti e quant'altro necessario per l'ordinaria gestione della società.
	Vengono espressamente esclusi dalla delega i seguenti poteri:
	- i poteri non delegabili a norma di legge,
	- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari, nonché mobili e



macchinari di costo unitario superiore a 20.000 Euro salvo deleghe del Consiglio di

Amministrazione


- l'assunzione di partecipazioni sociali di qualsiasi specie,
- la concessione di fidejussioni da parte della società,
- la concessione di ipoteche sui beni della società,
- il promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitrale, ed in ogni grado, e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali;
- il discutere, accertare o rifiutare concordati sia giudiziali sia extragiudiziali;
- stipulare transazioni, chiedere accertamenti e perizie e accertarne o rifiutarne le risultanze;
- stipulare accordi collettivi di lavoro;
- nominare e licenziare dipendenti.

Al Presidente è data facoltà di esercitare a firma congiunta con il Consigliere Delegato i poteri propri del Consiglio. Sono esclusi da tale facoltà e saranno perciò esercitati esclusivamente dal Consiglio o dal Consigliere Delegato per quanto di sua competenza:

- i poteri spettanti al Consigliere Delegato,
- i poteri che per legge devono essere esercitati dal Consiglio,
- l'assunzione di partecipazioni sociali,
- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari,
- la concessione di fidejussioni da parte della società,
- la concessione di ipoteche sui beni della società.

Restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la pianificazione a medio termine dello sviluppo aziendale e le scelte inerenti gli investimenti di rilevante importanza.

Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni



di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle sue controllate con una periodicità non superiore a sei mesi.

Articolo 22

La rappresentanza della società e l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi sia in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al Consigliere Delegato spetta la rappresentanza della società e l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi sia in giudizio, nei limiti delle sue attribuzioni di cui all'art. 21. Il Presidente e/o l'amministratore delegato riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, anche di carattere occupazionale, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle sue controllate con una periodicità semestrale.

Il Presidente o suo delegato riferisce, altresì, all'Amministratore comunale di Rieti, in sede di report semestrale e/o con altro strumento disciplinato da contratto di servizio, sulle materie di cui al precedente capoverso onde consentire al socio titolare di azioni di tipo A di effettuare l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo sullo svolgimento del servizio pubblico.

TITOLO V

Collegio Sindacale

Articolo 23

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti e funziona ai sensi di legge.

I sindaci decadono dal proprio ufficio alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del

Presidente.

Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 24

Fino a quando la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato dal Collegio Sindacale..

TITOLO VI

Bilancio ed Utili

Articolo 25

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio forma il bilancio con il conto profitti e perdite a norma di legge.

Articolo 26

Gli utili netti, dopo prelievi di almeno il 5% per la riserva legale, sono ripartiti alle azioni salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altre destinazioni oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Articolo 27

Il pagamento di dividendi, è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio nel termine fissato annualmente dal consiglio stesso.

TITOLO VII

Recesso

Articolo 28

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.2.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

Articolo 29

La società si scioglierà nei casi previsti esplicitamente dalla legge.

Verificatosi un fatto che determina lo scioglimento della società, gli amministratori provvedono, senza indugio, agli adempimenti previsti dalla legge ed inoltre provvedono nel termine di trenta giorni a convocare l'Assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione ed alla nomina di uno o più liquidatori

TITOLO IX

Disposizioni Generali

Articolo 30

La società uniforma la propria attività ai principi dell'economia del mercato e dell'interesse economico della società stessa e dei suoi soci, a tali principi costantemente attenendosi.

Articolo 31

In ipotesi di cessione delle azioni, il socio che intende cedere deve darne comunicazione a mezzo raccomandata agli altri soci con indicazione del nominativo del possibile acquirente.

Entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione i soci dovranno comunicare

l'intenzione di voler esercitare il diritto di prelazione.

Il prezzo di cessione, qualora acquirente dovesse risultare il Comune di Rieti o un altro Ente

Pubblico, verrà determinato, indipendentemente dalle altre offerte, sulla base del valore

stabilito da un Collegio Arbitrale con potere di amichevole compositore, costituito da tre

membri nominati rispettivamente dal Presidente del Tribunale di Rieti, dal presidente del

Tribunale di Roma e dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -

Roma.

Il Collegio così costituito adempirà all'incarico entro 45 giorni dalla sua regolare costituzione.

Articolo 32

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle

disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

F.to: Sabetta Osvaldo - Antonio Valentini Notaio.

COPIA COMPOSTA DI N. 17

PAGINE CONFORMI ALL'ORIGINALE, CHE

SI RILASCIANO PER USO Consentito

RIETI IL 26/10/2004

